

Sentenza n. 29 depositata il 3 marzo 2021

Materia: Ambiente, tutela dei beni di interesse culturale e paesaggistico

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione **degli artt. 9 e 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: **Legge della Regione Puglia 9 agosto 2019, n. 43**, recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n.20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n.38 (Norma in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia), **art. 1, comma 1, lettere a), numeri 2) e 4), e b)**

Esito: Dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 1, lettere a), numeri 2) e 4), e b) della l.r. n.43 del 2019, promosse in riferimento agli artt. 9 a 117, comma secondo, lettera s), Cost.

La legge della Regione Puglia n.43 del 2019 ha modificato la precedente legge regionale n. 20 del 1998.

In particolare, l’art. 1, comma 1, lettere a), numeri 2) e 4), e b), della l.r. n.43 del 2019 ha abrogato alcune parole dell’art. 1, commi 2 e 3 della l.r. n.20 del 1998.

La modifica legislativa regionale, eliminando le restrizioni alla realizzazione di interventi su immobili di interesse culturale e paesaggistico (che il testo originario della l.r. n.20 consentiva “*esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati*”), ha introdotto la possibilità di apportare mutazioni alla “*volumetria fuori terra esistente*”, e ai “*prospetti originari*”, estendendo, in sostanza, il novero degli interventi sui suddetti immobili.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri - ritenendo che la Regione Puglia, adottando la modifica normativa, abbia attenuato la protezione di beni di interesse culturale e paesaggistico afferente alla tutela ambientale, riservata alla legislazione statale - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 9 e 117, Costituzione.

Successivamente all’introduzione del giudizio, l’avvocatura dello Stato ha anche depositato una memoria con la quale veniva lamentato che le disposizioni regionali impugnate violerebbero anche il principio di leale collaborazione, in quanto gli ampliamenti degli interventi realizzabili sui beni paesaggistici avrebbero dovuto essere concordati con lo Stato e non determinati unilateralmente dalla Regione.

Per la difesa della Regione Puglia, d’altro canto, la questione è da ritenersi inammissibile per “l’eccessiva genericità e la non adeguata motivazione delle censure nonché [per] la carenza della congrua indicazione delle ragioni del contrasto con i parametri evocati”.

Nel merito, la difesa regionale, ha argomentato che le disposizioni regionali impugnate sono state legittimamente adottate per la valorizzazione di beni di interesse storico e architettonico che rientra nella competenza legislativa concorrente (art.117, comma terzo) e per la promozione del turismo rurale, ambito di competenza residuale (art. 117, comma quarto), senza contrastare con la normativa statale che tutela il paesaggio.

La Corte, in via preliminare, ha dichiarato l'inammissibilità della pretesa violazione del principio di leale collaborazione, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale che, nei giudizi in via principale, fissa il novero delle censure a quanto eccepito nel ricorso introduttivo, escludendo la possibilità di ampliarne i profili con successive memorie. La Corte ha invece respinto la richiesta regionale di dichiarazione di inammissibilità della questione per carenza di motivazione e incongrua indicazione del contrasto con i parametri ritenuti violati dichiarando che le argomentazioni della difesa statale a sostegno dell'impugnazione abbiano raggiunto *“la soglia minima della chiarezza e della completezza”*.

Nella fase di merito del giudizio, la Corte ha valutato se le disposizioni regionali impugnate siano state adottate nell'ambito della competenza legislativa attribuita alle regioni e se non siano state violate normative statali riservate o di principio.

Nella ricostruzione del quadro normativo, la Corte non ha rintracciato nella normativa statale di tutela dei beni culturali e paesaggistici limiti insuperabili alla possibilità di realizzare interventi di manutenzione, di valorizzazione e di promozione turistica. In sintesi, non si rintraccia nelle norme di tutela un principio di immodificabilità assoluta dei suddetti beni, piuttosto la loro tutela è incentrata non su previsioni astratte ma sull'autorizzazione degli interventi rilasciata dagli organi competenti, sede nelle quale si valuta la legittimità dell'intervento e si effettua in tal modo la protezione del bene. In proposito, sono state richiamate dalla Corte le norme del codice dei beni culturali (d.lgs.n.42 del 2004) che prevedono per i beni culturali il divieto danneggiamento, deterioramento, distruzione, pregiudizio alla loro conservazione od uso incompatibili con il loro carattere storico o artistico e subordinazione ad autorizzazione del soprintendente dell'esecuzione di opere e lavori di ogni genere (art. 20), e la comunicazione di mutamento di destinazione d'uso al soprintendente.

Sembra chiaro che le norme statali di protezione, pur esercitando la funzione di tutela, non prevedono, però, un'assoluta immodificabilità dei beni culturali. Dispongono analogamente, per i beni paesaggistici, gli artt. 146 e 157, dello stesso codice.

In considerazione che le norme statali di protezione dei beni culturali e paesaggistici incentrano la loro tutela sull'autorizzazione del soprintendente e non nella previsione astratta di immodificabilità assoluta dei suddetti beni, l'impugnato art. 1, comma 1, lettere a), numeri 2) e 4), e b) della l.r.n. 43 del 2019, che modifica l'art. 1, commi 2 e 3 della l.r. n.20 del 1998, prevedendo di mutare la

volumetria fuori terra esistente e i prospetti originari e consentendo in astratto un'espansione del novero degli interventi, non contrasta con la normativa statale, ma interviene sulla precedente normativa regionale per finalità di valorizzazione di tali beni, nell'ambito della competenza concorrente (art.117, comma terzo), e per finalità di promozione del turismo rurale, nell'ambito della competenza residuale (art. 117, comma quarto).

Nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale impugnata, la Corte così motiva: *“il legislatore regionale ha rimosso divieti di intervento sui beni vincolati non previsti dal cod. dei beni culturali e, per l'altro, la normativa regionale, anche a seguito delle modifiche in questa sede impugnate, mantiene ferma l'applicazione della disciplina generale concernente il rilascio e il rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa statale, risultando, così a quest'ultima conforme”*..